

REP. N.
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
ACQUISIZIONE DI UN GESTIONALE WEB - BASED A SUPPORTO DELLE
ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA REGIONALE DELLA CAMPANIA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ____ del mese di ____..., in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Segretario di Giunta, nella qualità di Ufficiale Rogante, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art.16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639 (di seguito denominata "**Regione**"), nella persona del Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Speciale Avvocatura (di seguito denominato Ufficio Speciale), Avv. Fabrizio Niceforo, nato a il ..., autorizzato alla stipula del presente contratto (di seguito "**Contratto**") in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 512 del 5/05/2022, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81. Il costituito Dirigente ha reso, con nota prot. n., idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.
- 2) la Società ..., codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.A.A. di ... n. ..., partita Iva n. ..., nella persona di ..., nato/a a, il, amministratore delegato e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in ..., alla Via, CAP - ... (di seguito "**Società**").

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del _____(documento T _____), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui si evince che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dinella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n., partita iva n. ..., R.E.A. n.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e che pertanto il presente Contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. n.159/2011.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società con prot. n. INPS _____, con scadenza al _____, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che il Responsabile dell'Ufficio Speciale ha attestato, con nota PROT. N., che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'impresa con le necessarie qualificazioni per il **PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ACQUISIZIONE DI UN GESTIONALE WEB - BASED A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA REGIONALE DELLA CAMPANIA**, secondo le quantità e le descrizioni contenute nel Capitolato Tecnico approvato con Decreto Dirigenziale n. ... del ...;
- con Decreto Dirigenziale n. ... del ... dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, l'appalto n. è stato aggiudicato alla Società;
- essendo risultato aggiudicataria di detta procedura di gara, la Società _____ e la Regione sottoscrivono il presente Contratto di Appalto, il cui schema è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. ...
- la Società dichiara che quanto risulta dal Capitolato Tecnico della procedura di gara, nonché dal presente Contratto, ivi compresi la Richiesta di Offerta, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto del servizio e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;

- la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione e la polizza assicurativa di cui ai successivi articoli, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono patto nonché parte integrante e sostanziale del Contratto così come l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare.

1.2. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti nonché conservata presso l'Ufficio Speciale "Avvocatura Regionale", non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

2.1. L'esecuzione del contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel Capitolato Tecnico e dal Disciplinare anche:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Codice di comportamento consultabile sul sito internet <https://www.regione.campania.it/assets/documents/codice-di-comportamento-2021.pdf> (approvato con DGR n. 90 del 09/03/2021)
- e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- f) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- g) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- i) dalla normativa inerente al Codice della Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea;
- l) dalla normativa vigente in materia sia essa statale che regionale e comunitaria.

2.2 Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa

Art. 3 - Consenso e oggetto del Contratto

3.1. La Regione affida alla Società, che accetta, il SERVIZIO TRIENNALE DI ACQUISIZIONE DI UN GESTIONALE WEB - BASED A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA REGIONALE DELLA CAMPANIA ed in particolare, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto.

3.2 La Società si impegna a riconoscere i servizi di formazione e assistenza nelle modalità e nei termini contenuti nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

3.3. La Società prende atto e accetta che l'esecuzione del servizio oggetto del contratto comporterà la consegna e la verifica di conformità dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 - Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

4.1. Le prestazioni contrattuali che la Società si obbliga ad eseguire si sostanziano nel Servizio indicato al precedente art. 3.1. del presente Contratto.

4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, la Società prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Regione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Regione e/o di terzi autorizzati. La Società si obbliga, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Regione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Per le prestazioni contrattuali dovute, la Società si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

4.3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Regione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Regione, almeno cinque giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

4.4. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4.5 Eventuali variazioni, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, rispetto ai contenuti del progetto, dovranno essere concordate preventivamente con la Regione Campania – Ufficio Speciale Avvocatura Regionale e comunicate da _____ in forma scritta e successivamente formalizzate con atto aggiuntivo

Art. 5 - Decorrenza e durata del Contratto

5.1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sottoscrizione, per un intervallo temporale

complessivo pari a tre anni ; qualora sia stato disposto l'inizio anticipato dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, la decorrenza avrà luogo dalla data del verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato agli atti dell'ufficio proponente. La data per la consegna dei prodotti oggetto dell'affidamento sarà comunicata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), dalla Regione alla Società. La Regione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con la Società.

5.2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 2 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal presente contratto.

Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico della Società

6.1. Fermo il pieno rispetto da parte della Società delle previsioni contenute nel Capitolato Tecnico, sono a carico della medesima Società - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione.

6.2. La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta, nel Contratto, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione.

6.3. La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6.4. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione, nonché di dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

6.5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, ove applicabile, la Società dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A.

6.6. La Regione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. La Società si obbliga, altresì, a

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6.7. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

6.7. La Società è tenuta a comunicare alla Regione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Regione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 7 - Personale impiegato dalla Società e inadempienze contributive e retributive

7.1. La Società è obbligata ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

7.2. La Società si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

7.3. Per le prestazioni richieste la Società si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla normativa in vigore.

7.4. È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Regione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Regione da qualsivoglia onere e responsabilità.

7.5. La Società si obbliga a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della Fornitura o project leader o capo progetto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Regione. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore della Regione per qualsivoglia richiesta inerente alla Fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della Fornitura nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Regione.

Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Regione, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da

parte della Regione, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Regione, iii) inserite nell'organizzazione della Regione.

La Regione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7.8. Ai sensi di quanto previsto agli art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: (i) in caso di ottenimento da parte della Regione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), la Regione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi; in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura previo rilascio del DURC.

Articolo 8 - Corrispettivi e Pagamenti

8.1. Il corrispettivo onnicomprensivo, è pari ad € , IVA esclusa.

8.2. Il pagamento delle fatture emesse avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime, previo esito positivo delle verifiche della regolare esecuzione della Fornitura di cui al presente Contratto ed autorizzazione espressa formale all'emissione da parte del RUP con le modalità di seguito indicate: sei rate a cadenza semestrale.

8.4. Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010n. 136.

8.5 La Società dovrà comunicare il conto corrente dedicato all'intervento sul quale avverranno i relativi pagamenti.

8.6. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Regione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati al RUP presso Ufficio Speciale all'indirizzo PEC:us01@pec.regione.campania.it, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Società o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Regione entro 7giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si obbliga a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente

espresso avranno effetto liberatorio.

8.7. La/le fattura/e elettroniche dovranno essere accompagnate da breve relazione esplicativa delle attività svolte.

Art. 9 - Cauzione

9.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, la Società ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla ... S.p.A. ed avente n. ...per un importo di....., pari al 2% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

9.2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dalla Società a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale, sarà svincolata al termine del Contratto previa verifica di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP e della eventuale deduzione di crediti della Regione verso la Società.

9.3. La Società si obbliga a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

9.4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

9.5. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

9.6. La Regione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, e di cui al Capitolato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e/o per la soddisfazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9.7. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

9.8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

10.1. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Regione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento, la Regione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

10.2. In ogni caso, si conviene che la Regione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art.

122 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio de quo;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
- e. qualora la Società fornisca prodotti che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta;
- f. qualora la Società fornisca prodotti a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta;
- h. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 8.1. "Corrispettivo e Pagamenti" del presente Contratto;
- i. in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

10.3. La Regione, nei casi di cui all'art. 124 D. Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di gara e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dalla Società in sede di offerta.

10.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

10.5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte della Regione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società.

Art. 11 - Recesso

11.1. La Regione, ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa;

b. reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende:

- qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

11.2. Nei casi indicati al precedente comma 1, la Società ha diritto al pagamento da parte della Regione delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

11.3. La Regione potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso, la Società si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

11.5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, la Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

12.1. Nel caso di mancato rispetto dei termini offerti per l'Affidamento, non imputabile alla Regione, la Società si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione della stessa la penale del 2 per ‰ dell'importo netto di aggiudicazione. La somma sarà detratta dall'importo contrattuale.

12.2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo sia tale da comportare penali di importo superiore alla menzionata percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto per grave ritardo.

12.3. L'applicazione delle penali suddette non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal committente a causa del ritardo.

12.4. L'applicazione delle penali di cui al comma 1 dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, verso cui la Società avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Regione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Regione procederà

all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

12.6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica. In tal caso la Regione applicherà alla Società le penali previste per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui la Fornitura sarà eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

12.7. La Regione potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 9 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

12.8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 - Responsabile del servizio e clausola di manleva

13.1. La Società individua nella persona del sig. _____ il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali (Responsabile della fornitura o project leader o capo progetto) al quale la Regione, nelle persone del proprio RUP, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la Fornitura.

13.2. La Società garantisce e manleva la Regione da eventuali danni causati a terzi ed attrezzature dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.

Art. 14 - Obblighi sociali

14.1. La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

14.2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

14.3. Il personale della Società impiegato per l'esecuzione del presente Contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione. Resta espressamente inteso che il valore massimo del risarcimento cui potrà essere assoggettato la Società non potrà eccedere la misura massima del 10% del valore contrattuale, in virtù della normativa vigente.

14.4. I crediti vantati dalla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento danni potranno essere portati a compensazione con quanto dovuto alla Società.

Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

15.1. È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive della Società disciplinate all'art. 119, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i...

15.2. La Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

15.3. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

15.4. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 16 - Obblighi di Riservatezza

16.1. La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, anche per i cinque anni successivi alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

16.2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

16.3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

17.1. La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (**GDPR**) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa europea.

17.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia

di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

17.3. La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

17.4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti i dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

17.5. La Società prende atto che la ragione sociale della Società stessa ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Regione.

17.6. La Società si obbliga a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione.

17.8. La Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

17.9. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

17.10. La Società, in particolare, si obbliga a:

- a) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- b) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- c) adottare le misure di sicurezza di cui al D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

17.11. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo

restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 18 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

18.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per realizzare il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni e delle istruzioni nel seguito fornite.

La Società presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui trattamento è necessario per tutte le fasi di esecuzione del contratto.

Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati anagrafici e di contatto ecc..

Le categorie di interessati sono: dipendenti, collaboratori e soggetti terzi , parti dei contenziosi trattati dall'Avvocatura Regionale.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si obbliga a:

rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che la Società si obbliga far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Società deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto: o si impegnino

a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di

incidente fisico o tecnico;

una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub- Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le

misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Regione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore complessivo del Contratto di Servizi e diffonderà la Società ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Regione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si obbliga a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si obbliga ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

In via generale, il Responsabile del trattamento si obbliga ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub- Responsabile.

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si obbliga ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Regione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal

Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui la Società agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si obbliga a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Art. 19 - Clausola anti pantouflage

19.1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

19.1. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

20.1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

20.2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Società manleverà e terrà indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a

carico della Regione.

20.3. La Regione si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma 2.

in caso di difesa congiunta, la Regione riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Regione. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il Corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 - Verifica di conformità

21.1. A seguito dell'affidamento del servizio, la Regione si riserva la facoltà di effettuare la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico- funzionale. Tali verifiche constateranno l'esattezza e la congruità della Fornitura eseguita, a norma del Capitolato Tecnico.

21.2. L'accettazione del servizio oggetto dell'appalto sarà formalizzata con apposito verbale di conformità a fronte del quale la Società potrà procedere con la fatturazione.

21.3. In caso di non accettazione sarà cura della Società sottoporre alla valutazione della Regione eventuali azioni correttive da mettere in atto nel più breve tempo possibile per la risoluzione delle anomalie.

21.4. La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità, secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, oppure concordati con la Regione, pena l'applicazione di penali.

21.5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico della Società.

21.6. La Regione, a seguito della consegna della Fornitura, rilascerà il certificato di verifica di conformità, attestante l'esatta esecuzione delle prestazioni, qualora risulti che la Società abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente applicabile.

Art. 22 - Controversie

22.1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle Parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, Codice di Procedura Civile, ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità

23.1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse

24.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

24.2. La Società ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. dell'Ufficio Speciale, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

24.3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

24.4. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

24.5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato della Società medesima, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 25 - Codice del comportamento

25.1. La Società si obbliga nell'esecuzione del Contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della

stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla DGR n. 90 del 09.03.2021 (BURC n. 24 del 15.03.2021). La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del Contratto.

Art. 26 - Trasparenza dei prezzi

26.1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

26.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Società, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 27 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

27.1. I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP Avv. Massimo Consoli, nominato con Decreto Dirigenziale n. ... del ..., e, per la Società, dal Responsabile del Servizio, sig. _____

27.2. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 28 - Comunicazioni tra le parti

28.1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- PEC della Società: ...@pec.it
- PEC della Regione: us01@pec.regione.campania.it

Art. 29 - Imposte e spese

29.1. Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

29.2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

29.3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.18, comma 1 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventidue pagine, di cui ventuno pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).